

ANNI DIECI: PROCESSO ALLA FIAT

Alberto Piccinini¹

Se un giorno qualcuno scriverà la Storia degli ultimi anni di FIAT in Italia ("ultimi" nel senso di "più recenti", vogliamo sperare) negli Anni Dieci del XXI Secolo, dovrà inevitabilmente dedicare un capitolo al contenzioso giudiziario che ha visto contrapposti la FIAT alla FIOM. Contenzioso, come vedremo, ampio ed articolato, non certo perché la FIOM abbia scelto di privilegiare la "lotta giudiziaria" rispetto a quella sindacale, ma solo perché la strategia del più grosso gruppo industriale italiano ha perseguito l'estromissione dalle proprie fabbriche - prima fisica e poi giuridica - dei rappresentanti sindacali, e persino degli iscritti, appartenenti a quell'organizzazione. Le decine di cause promosse da FIOM, quindi, altro non sono che legittima difesa a fronte di un attacco senza precedenti, programmato, vien da pensare, con scientifica determinazione.

Quasi tutti i ricorsi promossi dalle FIOM territoriali hanno avuto la forma della denuncia per comportamento antisindacale, e quindi sono stati promossi con ricorso ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori, la cui prima fase (sommatoria) si è conclusa con *decreto* del Tribunale, a cui ha fatto seguito la fase di merito, sempre davanti allo stesso Tribunale conclusasi con *sentenza*, seguita dal giudizio di secondo grado presso la Corte d'Appello territorialmente competente, la cui sentenza può essere impugnata in Cassazione. Assumono invece la forma della *ordinanza* i provvedimenti emessi all'esito di un procedimento antidiscriminatorio e quelli che sollevano una questione di costituzionalità con trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Prima di dar conto delle diverse tematiche attraverso le quali tale attacco si è sviluppato, occorrerà fare un rapido cenno ad un diverso contenzioso che ha visto protagonisti, nell'anno 2011, da un lato sempre la FIOM e dall'altro società rappresentative di FEDERMECCANICA, avente ad oggetto l'applicabilità del CCNL unitario del 2008 o il CCNL "separato" del 2009. Esso ha fatto emergere temi importanti ed irrisolti del diritto sindacale, quali la rappresentanza e la rappresentatività delle organizzazioni sindacali "orfane" della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione e - conseguentemente - l'ambito di applicazione dei contratti collettivi post-corporativi. I diversi giudici pronunciatisi, sia accogliendo che respingendo i ricorsi FIOM, hanno sostanzialmente tutti negato la iniziale pretesa datoriale di dare applicazione esclusiva (e sostitutiva) del CCNL separato: è stata infatti ribadita unanimemente la lettura "tradizionale" dei contratti collettivi come contratti di diritto privato, i quali teoricamente potrebbero convivere nell'ambito della stessa azienda disciplinando ognuno i rapporti dei propri iscritti, con ogni problema che ne consegue relativo ai diversi termini di scadenza di ciascun CCNL e alla ultrattività di quelli non rinnovati.² La confusione che ne deriva, anche rispetto alla

¹ Avvocato giuslavorista membro del collegio difensivo FIOM

² Va solo segnalato che, a seguito di indebita trattenuta delle somme inizialmente riconosciute in applicazione del CCNL 2009 nei confronti degli iscritti FIOM dello stabilimento di Termoli Imerese

sorte dei non iscritti, rende di stringente attualità l'esigenza di un definitivo chiarimento (alla quale ha dato solo parziale risposta l'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011). Ma questo tema, già oggetto di numerosi articoli di dottrina, merita una trattazione a parte.

Licenziamento dei delegati sindacali.

Tornando alla FIAT, gli "storici" non potranno ignorare come nell'anno 2010 - quello dei primi accordi separati di Pomigliano (15 giugno 2010 - 29 dicembre 2010) e Mirafiori (23 dicembre 2010) - vi sia stata una singolare coincidenza di licenziamenti per motivi disciplinari che andavano a colpire rappresentanti sindacali FIOM, a distanza di meno di un mese dal primo accordo di Pomigliano.

Con lettera del 13.7.2010 Pino Capozzi, Esperto FIOM (figura equivalente al membro di RSU) dipendente di Fiat Group Automobiles - FGA presso lo stabilimento di Mirafiori, veniva licenziato con l'accusa di aver gettato discredito sulla società diffondendo, tramite e-mail aziendale, un testo proveniente dallo stabilimento polacco di Tichy indirizzato "ai colleghi di Pomigliano". A seguito di ricorso della FIOM di Torino il licenziamento veniva dichiarato illegittimo e antisindacale con decreto del Tribunale di Torino³, confermato con sentenza dello stesso Tribunale⁴ e con sentenza della Corte d'Appello di Torino⁵. È pendente il giudizio di Cassazione.

Con lettera del 14.7.2010 venivano licenziati i delegati RSU Fiom dello stabilimento SATA di Melfi Giuseppe Barozzino e Antonio Lamorte, insieme con l'iscritto FIOM Marco Pignatelli, accusati di aver impedito, in occasione di uno sciopero, il transito di un carrello contenente materiale per rifornire i reparti che proseguivano l'attività produttiva. A seguito di ricorso della FIOM di Potenza e di approfondita istruttoria i licenziamenti venivano dichiarati illegittimi e antisindacali con decreto del Tribunale di Melfi⁶, che veniva riformato con sentenza dello stesso Tribunale⁷. La Corte d'Appello di Potenza riformava a sua volta tale ultima sentenza confermando l'antisindacalità dei licenziamenti⁸ e la decisione veniva definitivamente confermata dalla Corte di Cassazione⁹.

Riconoscimento delle RSA Fiom.

(per i quali era stata riconosciuta dal giudice l'applicabilità del CCNL 2008), la condotta aziendale è stata dichiarata antisindacale e discriminatoria dal Tribunale di Larino con decreto del 29.10.2012

³ Decreto 13.10.2010

⁴ Sentenza 22.4.2011

⁵ Sentenza 13.3.2012

⁶ Decreto 9.8.2010

⁷ Sentenza 15.7.2011

⁸ Sentenza 23.3.2012

⁹ Sentenza 31.7.2013 n. 18368

“L’itinerario giuridico” per cercare di negare la rappresentanza alla FIOM all’interno degli stabilimenti FIAT ha richiesto alcuni passaggi: l’uscita da Federmeccanica (firmataria dell’Accordo Interconfederale che aveva introdotto le RSU - Rappresentanze Sindacali Unitarie, di natura elettiva, assegnando alle stesse le prerogative che lo Statuto dei Lavoratori riserva alla RSA - Rappresentanze Sindacali Aziendali), la disdetta di tutti gli accordi previgenti e la scelta, negli accordi “separati” di Pomigliano e Mirafiori prima e nel Contratto Collettivo di Settore - CCLS del 13.12.2011 poi, di ritornare al vecchio istituto delle RSA, unicamente perché il testo di legge che le disciplina (art. 19 Statuto dei Lavoratori) prevede (“letteralmente”) il requisito dell’essere firmatari della contrattazione collettiva applicata in azienda. Nei ricorsi ai sensi dell’art. 28 St. Lav. le FIOM dei diversi territori in cui esistono stabilimenti FIAT hanno da un lato sostenuto che FIOM era comunque firmataria di accordi applicati e dall’altro proposto una lettura “costituzionalmente orientata” della norma statutaria. Molti giudici (Tribunali di Bologna¹⁰, Napoli¹¹, Bari¹², Larino¹³, Lanciano¹⁴, Verona¹⁵, Torino¹⁶, Milano¹⁷, Trento¹⁸ Pinerolo¹⁹) hanno accolto tale impostazione. Altri (Tribunali di Milano²⁰, Lecce²¹, Torino²², Biella²³, Brescia²⁴, Cassino²⁵, Ancona²⁶, Pinerolo²⁷, Tolmezzo²⁸, Alba²⁹, Legnano³⁰, Napoli³¹, Piacenza³²) hanno invece respinto i ricorsi.

¹⁰ Decreto 27.3.2012

¹¹ Decreto 12.4.2012

¹² Decreto 20.4.2012

¹³ Decreto 23.4.2012

¹⁴ Decreto 30.4.2012

¹⁵ Decreto 8.5.2012

¹⁶ Decreto 6-6.2012

¹⁷ Sentenza 10.7.2012

¹⁸ Decreto 27.7.2012

¹⁹ Sentenza 22.10.2012

²⁰ Decreto 3.4.2012, (riformato con sentenza 10.7.2012), 27.4.2012 e 8.10.2012

²¹ Decreto 12.4.2012

²² Decreto 13.4.2012 (relativo a 14 aziende. Peraltro nel giudizio di opposizione con ordinanza 12.12.2012 è stata sollevata la questione di costituzionalità dell’art. 19 con rinvio alla Corte Costituzionale - v. nota 36 - che il 2.7.2013 ha deciso in senso favorevole alla FIOM)

²³ Decreto 21.4.2012

²⁴ Decreto 24.4.2012 e 3.8.2012

²⁵ Decreto 9.5.2012

²⁶ Decreto 18.5.2012

²⁷ Decreti 21.5.2012 e 23.5.2012

²⁸ Decreto 28.5.2012

²⁹ Decreto 12.6.2012

³⁰ Decreto 22.6.2012

³¹ Decreto 13.7.2012

³² Decreto 10.9.2012

I Tribunali di Modena³³, Vercelli³⁴, Melfi³⁵ e Torino³⁶ hanno rimesso la questione alla Corte Costituzionale, che nel luglio 2013 ha esaminato le tre ordinanze di Modena, Vercelli e Torino dichiarando illegittimo l'art. 19 *"nella parte in cui non prevede che la rappresentanza sindacale aziendale sia costituita anche nell'ambito di associazioni sindacali che, pur non firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, abbiano comunque partecipato alla negoziazione relativa agli stessi contratti, quali rappresentanti dei lavoratori dell'azienda"*³⁷.

Diritto delle FIOM a ricevere le "deleghe sindacali"

Non paga di cercare di impedire la costituzione di rappresentanze sindacali della FIOM, la FIAT ha cercato persino di ostacolare la possibilità che gli iscritti a quell'organizzazione la finanziassero con il meccanismo delle "deleghe sindacali", attraverso cui i lavoratori cedono una quota del loro salario (l'1% dei minimi contrattuali nazionali) mediante trattenuta volontaria sulla busta paga. Il meccanismo, un tempo previsto dalla legge, trova oggi una regolamentazione, oltre che nei contratti collettivi, anche nella richiesta effettuata all'azienda dal singolo lavoratore. Confidando sulla mancanza del requisito della firma del CCLS, da parte di FIOM, dal gennaio 2012 in tutti gli stabilimenti FIAT venivano ad essa "tagliati i fondi".

Ma questa volta la cieca volontà di FIAT di sfiancare l'organizzazione sindacale anche sotto il profilo della sua sussistenza economica, ha cozzato contro un ostacolo giuridico. Infatti, in occasione del ritesseramento di tutti gli iscritti, voluto dalla FIOM nel 2011 per una verifica della propria rappresentatività, era stato precisato, da parte dei lavoratori, che la cessione della quota sindacale aveva luogo ai sensi dell'art. 1260 cod. civ., secondo cui si ha diritto di cedere parte del proprio credito ad una terza persona anche qualora il debitore (in questo caso il datore di lavoro) non sia d'accordo. A seguito di ricorsi ai sensi dell'art. 28 dello Statuto dei Lavoratori promossi dalla diverse FIOM territoriali, hanno dichiarato antisindacale la condotta FIAT i Tribunali di Torino (tre diversi giudici³⁸) Trento³⁹, Milano (quattro diversi giudici⁴⁰), Bolzano⁴¹, Ancona⁴², Alba⁴³, Napoli (due diversi giudici⁴⁴), Bari⁴⁵, Bologna⁴⁶, Pinerolo (tre

³³ Ordinanza 4.6.2012

³⁴ Ordinanza 25.9.2012

³⁵ Ordinanza 28.11.2012

³⁶ Ordinanza 12.12.2012

³⁷ Sentenza n. 231 del 23.7.2013

³⁸ Decreti 7.5.2012; 28.6.2012; 10.7.2012; confermati con sentenze 26.7.2012 e 13.11.2012

³⁹ Decreto 14.6.2012

⁴⁰ Decreti 22.6.2012; 19.7.2012; 25.7.2012 confermato con sentenza 20.12.2012

⁴¹ Decreto 26.6.2012

⁴² Decreto 3.7.2012

⁴³ Decreto 5.7.2012

⁴⁴ Decreti 12.7.2012; 25.7.2012

⁴⁵ Decreto 24.7.2012

⁴⁶ Decreto 24.7.2012

decreti)⁴⁷, Cassino⁴⁸ Ariano Irpino⁴⁹, Nola⁵⁰, Verona⁵¹, Piacenza⁵², mentre hanno espresso una decisione contraria i Tribunali di Brescia⁵³, di Termini Imerese⁵⁴ e di Milano⁵⁵.

Diritto di sciopero

La Fiat ha cercato anche di mettere in discussione il diritto di sciopero, con l'introduzione negli accordi separati della clausola dell' "esigibilità degli accordi", con pressioni, intimidazioni e sanzioni disciplinari nei confronti di lavoratori e delegati per aver aderito agli scioperi proclamati dalla Fiom. Il Tribunale di Brescia⁵⁶ ha annullato e dichiarato illegittimi i provvedimenti disciplinari inflitti dall'azienda, che si richiamava agli art. 29 e 32 del Contratto Collettivo di Settore separato del 13.12.2011; il giudice ha ribadito il principio di una *"libera e incondizionata partecipazione allo sciopero dei singoli, senza che le modalità di esplicazione di tale diritto soffra limiti in ordine alle modalità di attuazione, ivi compreso l'avviso per la propria assenza"*

Discriminazione a Termoli

A seguito dell'esito favorevole della causa promossa dalla FIOM territoriale che aveva stabilito la continuità di applicazione del CCNL unitario del 2008 per gli iscritti alla FIOM nello stabilimento di Termoli (nell'ambito del contenzioso cui si fa cenno in premessa), Fiat Powertrain Technologies aveva decurtato il salario degli iscritti FIOM, non riconoscendo ai medesimi quello contrattato con gli accordi aziendali. Tale condotta veniva dichiarata antisindacale dal Tribunale di Larino con decreto⁵⁷, provvedimento confermato in sede di opposizione con sentenza del Presidente dello stesso Tribunale⁵⁸. Conseguentemente 25 iscritti FIOM proponevano altrettanti ricorsi individuali - poi riuniti - ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 (procedimento antidiscriminatorio) per chiedere il ripristino del trattamento economico goduto precedentemente. Il Tribunale di Larino, con ordinanza⁵⁹, ha accertato la condotta antidiscriminatoria tenuta da FPT che *" tratta in modo meno favorevole i lavoratori iscritti alla Fiom per il solo fatto di essere iscritti a questo sindacato e, dunque, per*

⁴⁷ Decreti 27.7.2012, uno confermato con sentenza 13.11.2012

⁴⁸ Decreto 27.7.2012

⁴⁹ Decreto 30.7.2012

⁵⁰ Decreto 30.7.2012

⁵¹ Decreto 13.8.2012

⁵² Decreto 31.8.2012

⁵³ Decreti 4.6.2012 e 23.11.2012

⁵⁴ Decreto 22.10.2012, in caso peraltro in cui i lavoratori erano sospesi in CIG per cessata attività

⁵⁵ Decreto 2.4.2013, in caso peraltro in cui i lavoratori erano sospesi in CIG per cessata attività

⁵⁶ Sentenza 21.3.2013

⁵⁷ Decreto 29.10.2012

⁵⁸ Sentenza 20.3.2013

⁵⁹ Ordinanza 17.4.2013

le proprie convinzioni personali (art. 2 comma 1 D.l.vo 216/2003)“ condannando la società non solo al risarcimento del danno patrimoniale subito, pari alle differenze retributive, ma anche ad un ulteriore risarcimento per danni non patrimoniali a risarcimento delle "privazioni" e delle "sofferenze" subite, per comportamento in contrasto con i valori difesi e perseguiti dalla Costituzione, “in spregio al diritto di ogni singola persona di esprimere liberamente la propria personalità anche e soprattutto negli ambienti di lavoro”.

Lo stabilimento di Pomigliano: il “passaggio” dei dipendenti da FGA a FIP

Come è noto FIAT, nel momento in cui aveva deciso che la costruzione della nuova Panda dovesse aver luogo da parte di una *newco* (Fabbrica Italiana Pomigliano - FIP), aveva pensato di giustificare il passaggio dei dipendenti dalla vecchia società che gestiva lo stabilimento “Gianbattista Vico” di Pomigliano d’Arco (Fiat Group Automobiles - FGA) mediante un *contratto di rete di imprese*.

Nel luglio 2011 veniva sottoscritto avanti al Ministero del lavoro tra FGA e FIM, UILM, FISMIC e UGL un accordo nel quale si stabiliva il ricorso alla CIGS (“per cessazione dell'intera attività” da parte di FGA) per tutti i 4367 lavoratori occupati presso lo stabilimento. Il “passaggio” dei dipendenti (il cui primo step era previsto, per il 40% dei lavoratori, entro luglio 2012) avrebbe dovuto avvenire, secondo l’accordo separato 29.12.2010, “*senza l’applicazione di quanto previsto dall’art. 2112 cod. civ.* (che, disciplinando il trasferimento d’azienda, salvaguarda le condizioni salariali e normative in essere all'atto del passaggio: ndr) *in quanto nell’operazione societaria non si configurano trasferimenti di rami d’azienda”*. Materialmente detti passaggi sono avvenuti mediante dimissioni dei lavoratori da FGA seguite da riassunzioni degli stessi lavoratori da parte di FIP.

La FIOM Nazionale con un primo ricorso ordinario (“saltando” la fase sommaria), lamentava l’antisindacalità della condotta FIAT, chiedendo al Tribunale di Torino da un lato di considerare detto “passaggio” un trasferimento d’azienda a tutti gli effetti, e dall’altro di censurare l’esclusione della FIOM dall’esercizio dei diritti sindacali presso lo stabilimento di Pomigliano. Il Tribunale di Torino⁶⁰ ha respinto la prima domanda ed accolto la seconda, dichiarando antisindacale il comportamento della FIAT ed ordinando a FIP di consentire alla FIOM di fruire di tutte le prerogative ed i diritti previsti dagli artt. da 19 a 27 dello Statuto dei Lavoratori⁶¹. Tale decisione sarà l’occasione di una serie di procedimenti antidiscriminatori che verranno subito trattati. Lo scenario subirà peraltro, nell’arco di un biennio, un drastico mutamento, anche per fronteggiare gli effetti dei provvedimenti giudiziari assunti. E di quello parleremo nella parte finale di queste note.

⁶⁰ Sentenza 16.7-14.9.2011 est. Cecchetti

⁶¹ La sentenza è stata impugnata con Regolamento di competenza e la Corte di Cassazione con sentenza n.20091/2012 depositata in data 15.11.2012 ha respinto il ricorso, confermando la statuizione relativa alla competenza per territorio del Tribunale di Torino.

I procedimenti contro la discriminazione a Pomigliano

Con ricorso promosso nel marzo 2012 ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 150/2011 (procedimento antidiscriminatorio) presso il Tribunale di Roma, la FIOM Nazionale (e 19 suoi iscritti presso FGA) lamentavano come, in effetti, pur essendo a partire dal mese di marzo 2011 iniziate le assunzioni da parte di FIP, a quella data erano stati assunti 1893 lavoratori (circa il 40% dei dipendenti di FGA collocati in CIGS, come previsto dall'accordo 6.7.2011) di cui nessuno iscritto alla Fiom. Nel corso del processo veniva prodotta una simulazione del Prof. Andrew Olson, docente di statistica presso l'Università di Birmingham, secondo cui in una selezione casuale le probabilità che nessuno degli iscritti Fiom venisse selezionato per l'assunzione ammontavano a meno di una su dieci milioni! Il Tribunale di Roma accoglieva il ricorso⁶² dichiarando la natura di discriminazione collettiva dell'esclusione dalle assunzioni dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano iscritti alla FIOM e ordinando a FIP di cessare dal comportamento discriminatorio. La decisione veniva confermata, nella sostanza, dalla Corte d'Appello di Roma⁶³ che ha ordinato a FIP di assumere i 19 ricorrenti FIOM entro 40 giorni e di predisporre ed attuare nel termine di 180 giorni "un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare nell'ambito dell'elenco nominativo degli affiliati FIOM risultante al momento di presentazione del ricorso di primo grado". È pendente il giudizio di Cassazione.

Per tutta risposta FIP apriva una procedura di mobilità minacciando il licenziamento di altri 19 dipendenti: tale reazione è stata definita dalla maggior parte degli organi di stampa una vera e propria "azione di rappresaglia". A fronte di una causa promossa dalla FIOM nazionale contro FIP⁶⁴, avente ad oggetto la "*protezione delle vittime*" di comportamenti pregiudizievoli posti in essere quale reazione ad attività diretta ad ottenere la parità di trattamento, il Tribunale di Roma respingeva il ricorso⁶⁵ con la motivazione che i licenziamenti non erano stati intimati e dunque l'eventuale danno non si era ancora verificato, precisando però che, pur non potendosi costringere FIP ad avere alle proprie dipendenze un determinato numero di lavoratori, essa restava pur sempre obbligata dall'ordinanza della Corte di Appello ad assumere e mantenere in organico gli iscritti FIOM in proporzione all'accertata discriminazione. I 19 forzatamente assunti per ordine del giudice nel dicembre 2012, tra un pretesto e l'altro, non venivano mai adibiti alla produzione: quando, all'inizio di febbraio 2013 la società non aveva più scuse a sua disposizione, preferiva "metterli in libertà", vale a dire tenerli a casa pagati, in attesa di perfezionare il suo piano elusivo dell'ordine della magistratura.

È infatti in questo contesto che interviene il colpo di genio della direzione Fiat: a febbraio 2013 l'Azienda annunciava che tutti i dipendenti passati da FGA e FIP sarebbero ritornati a FGA

⁶² Ordinanza 21.6.2012 (est. dott.ssa Baroncini). Con ordinanza del 13.8.2012 la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento proposta da FIAT.

⁶³ Ordinanza 19.10.2011 (rel. dott.ssa Orru)

⁶⁴ Ai sensi dell'art.4 bis del D.L.vo 9.7.2003 n.216

⁶⁵ Ordinanza 22.1.2013 (est. dott.ssa Boghetich)

entro il 1 marzo 2013, e da quella data FIP, la tanto sbandierata ed indispensabile *newco*, non avrebbe avuto più dipendenti.

La sorte dei lavoratori veniva disciplinata da un accordo sindacale (separato) che li ripartiva in tre aree: mentre per i lavoratori dell'Area A e B veniva prevista una sostanziale continuità produttiva (tranne temporanei cali di mercato) nessun effettivo criterio di rotazione veniva garantito per l'Area C, interessata dal maggior ricorso alla cassa integrazione. E, guarda caso, i 19 dipendenti Fiom forzatamente assunti da FIP poi tornati in FGA venivano destinati proprio all'Area C in applicazione di un pretestuoso criterio di assegnazione alle Aree A e B, *"determinata in base alla adibizione effettiva protrattasi per almeno gli ultimi sei mesi"*.

La stessa sorte veniva destinata agli altri 126 iscritti Fiom che, se non fosse intervenuta la discriminazione, al pari degli altri 19 sarebbero stati in possesso del requisito dell'aver svolto attività lavorativa per almeno sei mesi (ma a quel punto, con tutta probabilità, se ne sarebbe trovato un altro).

Un (terzo) ricorso antidiscriminazione veniva promosso dalla Fiom sia contro FIP sia contro FGA, lamentando una discriminazione nei confronti dei 19: da parte della prima, per non aver consentito l'effettivo inserimento in produzione; da parte della seconda per la collocazione in cassa integrazione nell'Area C. Il Tribunale di Roma⁶⁶ respingeva il ricorso giustificando la condotta delle due società (della prima, in quanto asseritamente giustificata dalla prossima acquisizione da parte di FGA; della seconda, per essere la stessa conforme a un criterio "storico,oggettivo e trasparente", convenuto con un accordo sindacale). Contro l'ordinanza è stato proposto appello.

* * *

Ma ora, come si diceva, a Pomigliano è mutato lo scenario e ci viene proposto da parte di Fiat il gioco delle tre carte: se si solleva la carta FIP, quella nei cui confronti sono stati presi i provvedimenti antidiscriminatori, non si trova più nulla. Sarà sufficiente per consentire all'abile giocoliere di passarla liscia, bypassando le decisioni dell'autorità giudiziaria?

Sinceramente riteniamo di no. Se FIP può vantarsi - si fa per dire - di aver vissuto la sua breve vita senza nemmeno un iscritto Fiom (con risultati produttivi inferiori a quelli previsti, a dimostrazione dell'inutilità, quantomeno a quei fini, della discriminazione) per FGA non sarà altrettanto facile seguire le stesse "linee guida", essendo la Fiom già ben radicata in azienda. È quindi possibile che la direzione della FIAT decida prima o poi di desistere dai propositi fino ad oggi messi in atto.

Anche perché dovrà rendere conto della sua condotta non solo alla magistratura civile: alla fine del mese di marzo 2013 la Procura di Nola ha inviato all'amministratore delegato di Fiat Sergio Marchionne e all'amministratore delegato di Fabbrica Italiana Pomigliano (FIP), Sebastiano Garofalo, l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari del Pubblico Ministero per non aver ottemperato all'ordine del Tribunale di Torino di riconoscere i diritti sindacali alla Fiom e per

⁶⁶ Ordinanza 6.5.2013 (est. dott.ssa Monterosso)

non aver superato la discriminazione nei confronti degli iscritti Fiom nell'assunzione da parte di FIP, accertata dal Tribunale di Roma e dalla Corte d'Appello della stessa città.

In una nota sdegnata trasmessa alla stampa il 29 marzo 2013, il Lingotto definisce l'iniziativa *"l'ennesima espressione dell'inusitata offensiva giudiziaria avviata dalla Fiom nei confronti della Fiat, con la promozione, sulla sola questione del riconoscimento dei diritti sindacali, di 62 ricorsi, 45 dei quali decisi da 22 giudici in favore dell'azienda, 7 in favore della Fiom, 7 con rinvio alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale delle norme da applicare e 3 non ancora definiti..."* lamentandosi che *"per il solo fatto di aver cercato di avviare ... un sistema di relazioni industriali innovativo ed adeguato alle esigenze del mercato attuale, si trovi ad essere destinataria di un interminabile, strumentale ed infondato contenzioso"*.

La Fiat quindi si dichiara vittima del contenzioso narrato in queste note, sul cui esito peraltro fornisce numeri errati, volutamente confondendo il numero dei ricorsi (e di aziende coinvolte) con il numero dei provvedimenti giudiziari (sentenze, decreti, ordinanze). Alla luce, poi, della sentenza della Corte Costituzionale del luglio 2013 (che ha deciso, tra l'altro, anche su una ordinanza di remissione del Tribunale di Torino relativa a 14 importanti aziende piemontesi di cui alla nota 22, determinanti nei "calcoli" della Fiat tra le decisioni che pretenderebbe a proprio favore) anche i suoi discutibili criteri di calcolo trovano smentita. Anzi, si può sostenere che, venendo nei fatti travolte tutte le decisioni fondate su una interpretazione meramente letterale dell'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori - oggi considerata costituzionalmente illegittima - l'esito delle cause "sulla sola questione dei diritti sindacali" è tutto a favore della Fiom.

È dunque capzioso definire "infondato" il contenzioso giudiziario subito dalla Fiat, come è provato dal fatto che il - necessario - tentativo, da parte della Fiom, di contrastare la violazione di diritti fondamentali di portata costituzionale ha trovato positivo riscontro al vaglio finale della magistratura (e in questo senso - lo si ammette - è stato "strumentale" all'affermarsi della giustizia).

Se tale contenzioso debba poi essere "interminabile" dipende solo dalla Fiat: per porvi termine basterebbe solo che si rassegnasse ad ammettere l'ingresso della democrazia sindacale all'interno dei propri stabilimenti e a riconoscere alla Fiom il ruolo di un interlocutore con cui negoziare, senza ostinarsi a volere a tutti i costi imporre le proprie unilaterali decisioni. A meno che non voglia cogliere pretesto dalle sue sconfitte giudiziarie per giustificare un disimpegno da seri e innovativi investimenti produttivi nel nostro Paese.

Bologna, luglio 2013

NB: I testi integrali dei provvedimenti citati sono rinvenibili sul sito

http://www.fiom.cgil.it/auto/fiat/documentazione/decreti_e_sentenze/default.htm